

170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia - Dlgs 14/2019 -Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia _____

Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

2. Quando alla domanda di accesso ad una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

~~1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.~~

----- precedente normativa di riferimento

Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia - Dlgs 14/2019 -Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Documenti collegati:

[Azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 4482/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Revocatoria fallimentare - Presupposto dello stato di insolvenza - Consecuzione all'amministrazione controllata

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 8970/2019](#)

Fallimento dichiarato in consecuzione del concordato preventivo - Revocatoria fallimentare - Regime precedente alla novella dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall - Termine per la proposizione dell'azione - Decorrenza - Decreto di ammissione - Fondamento. Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6381 del 05/03/2019 \(Rv. 652734 - 01\)](#)

Ipotecche iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso - Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. - Successione del fallimento al concordato preventivo - Applicabilità. L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della

[170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia - Dlgs 14/2019 -Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 Articolo vigente |red

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 9290/2018](#)

Principio della consecuzione di procedure - Effetti - Retrodatazione del periodo sospetto - Intervallo temporale - Rilevanza - Fattispecie. In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo

**170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia - Dlgs 14/2019 -Art. 69-bis
Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello